



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.17

News per i Clienti dello studio

del 23 aprile 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Accesso a CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per l'anno 2021: indicazioni INPS

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il **messaggio n. 26.3.2021 n.1297**, l'INPS ha fornito le **prime indicazioni sulla gestione delle domande di CIGO**, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA **alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 41/2021** (c.d. DL "Sostegni"). In particolare, l'Istituto ricorda che l'art. 8 del DL 41/2021 riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **la possibilità di presentare domanda di CIGO** ex DL 18/2020 per una **durata massima di 13 settimane**, nel **periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 30.6.2021**, mentre per i trattamenti di assegno ordinario e CIG in deroga di cui al DL 18/2020, **la fruizione è consentita per un massimo di 28 settimane**, nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021. Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei trattamenti, **rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni** e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. In particolare, l'INPS evidenzia che l'art. 8 co. 6 del DL 41/2021 consente **il ricorso al pagamento con il sistema del conguaglio anche alle aziende interessate ai trattamenti di CIG in deroga** connessi all'emergenza da COVID-19, in genere destinatarie del solo pagamento diretto.

Premessa

Con il messaggio 26.3.2021 n. 1297, l'INPS ha fornito le **prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA)** alla luce delle disposizioni introdotte **dall'art. 8 del DL 41/2021** (c.d. DL "Sostegni").



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Nuovi periodi di CIG COVID-19

L'art. 8 del DL "Sostegni" riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **la possibilità di presentare domanda di:**

- **CIGO ex DL 18/2020 per una durata massima di 13 settimane**, nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 30.6.2021;
- **assegno ordinario e CIG in deroga di cui al DL 18/2020 per un massimo di 28 settimane**, nel periodo compreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.

Osserva

Sul punto, l'INPS evidenzia che **per tali trattamenti:**

- **non trova applicazione alcun contributo addizionale;**
- i lavoratori interessati **sono quelli in forza al 23.3.2021** (ossia la data di entrata in vigore del medesimo DL 41/2021).

Per quanto riguarda la CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, **il trattamento viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore** e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'art. 8 della L. 457/72, **per una durata massima di 120 giorni**, nel periodo ricompreso tra l'1.4.2021 e il 31.12.2021.

Destinatari

Per quanto riguarda i destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 41/2021, l'INPS evidenzia che la previsione normativa del DL "Sostegni" consente **l'accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale** (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD) a **prescindere dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali** per i periodi fino al 31.3.2021.

Osserva

Pertanto, possono richiedere i nuovi periodi **anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale** per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

Presentazione delle domande di CIG

Il DL 41/2021 conferma che **le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale** in questione **devono essere inoltrate all'INPS**, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale rende noto che **per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIG** in deroga previsti dal DL 41/2021, i datori di lavoro dovranno utilizzare **la nuova causale "COVID 19 - DL 41/21"**, mentre per i trattamenti di CIG in deroga richiesti da aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, **sono state istituite le nuove causali:**

- "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Trento";
- "COVID 19 - DL 41/21 - Deroga Bolzano".

Osserva

In fase di prima applicazione, **la norma in esame ha fissato il termine di decadenza** entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni", ossia **il 30.4.2021**.

Per l'INPS, tenuto conto che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime **anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021**.

Osserva

Pertanto, le **relative istanze di accesso** ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, **entro il 31.5.2021**.

Pagamento delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di pagamento della prestazione, **l'INPS precisa che rimane inalterata la possibilità per l'azienda di:**

- **anticipare le prestazioni e di conguagliare** in seguito gli importi;
- **richiedere il pagamento diretto** da parte dell'Istituto previdenziale.

Inoltre, si evidenzia che al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali, l'art. 8 co. 6 del DL 41/2021 **estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19**, compresi quelli relativi alla CIG in deroga.

Osserva

Quindi, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di CIG in deroga connessi all'emergenza da COVID-19 decorrenti dall'1.4.2021, i **datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio** in alternativa a quello del pagamento diretto.

L'Istituto, infine, ricorda che **la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta** delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, **verrà effettuata in modo semplificato con il nuovo flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"**, le cui istruzioni operative saranno rese disponibili con una circolare di prossima pubblicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti